

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG 4933160C67 – CUP J85E10000770007

per il servizio di attività inerenti alla sperimentazione e all'elaborazione dati derivanti da "campionamento biologico e scarto in mare nella pesca professionale dell'Adriatico settentrionale (regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto), centrale (regioni Marche, Abruzzo, Molise), meridionale (Puglia)" nell'ambito del Programma Nazionale di raccolta dati alieutici anno 2013 (Reg. CE 199/08 e 665/08) da eseguire per l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR ISMAR - UOS di Ancona.

TRA

l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR ISMAR - UOS di Ancona (in seguito per brevità indicato anche "ISMAR" e/o "Stazione appaltante"), codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, con sede in Ancona, Largo Fiera della Pesca, 1 – C.A.P. 60125, rappresentato dal Dott. Mauro MARINI, nella sua qualità di Responsabile della UOS di Ancona, munito dei necessari poteri giusto Provvedimento del Direttore ISMAR n. 78/2009, prot. n. 0004794 del 28 agosto 2009,

E

l'operatore economico "....." (in seguito per brevità indicato anche "operatore economico"), codice fiscale, partita IVA, con sede legale in, via..... n., C.A.P. .., rappresentato da, nato/a il, codice fiscale, nella sua qualità di Legale rappresentante, giusta

P R E M E S S O

- che con Determina a contrarre del Responsabile della UOS di Ancona dell'ISMAR prot. n. 0001265 del 13 febbraio 2013, è stato autorizzato il ricorso ad una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'acquisizione in economia del servizio di attività inerenti alla sperimentazione e all'elaborazione dati derivanti da "campionamento biologico e scarto in mare nella pesca professionale dell'Adriatico settentrionale (regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto), centrale (regioni Marche, Abruzzo, Molise), meridionale (Puglia)" nell'ambito del Programma Nazionale di raccolta dati alieutici anno 2013 (Reg. CE 199/08 e 665/08);
- che in base alle risultanze della predetta procedura, riportate negli appositi verbali della Commissione Giudicatrice in data, è stato dichiarato aggiudicatario provvisorio l'operatore economico;

- che con Provvedimento del Responsabile della UOS di Ancona dell'ISMAR prot. n. del, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura di cui trattasi all'operatore economico;
- che l'operatore economico ha presentato tutta la documentazione richiesta dalla Stazione appaltante ai fini della stipula del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

quale parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte

integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati, l'offerta tecnica dell'operatore economico del Prot. CNR n. del nonché la sua offerta economica del Prot. CNR n. del

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Forma oggetto del presente contratto il servizio di attività inerenti alla sperimentazione e all'elaborazione dati derivanti da "campionamento biologico e scarto in mare nella pesca professionale dell'Adriatico settentrionale (regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto), centrale (regioni Marche, Abruzzo, Molise), meridionale (Puglia)" nell'ambito del Programma Nazionale di raccolta dati alieutici anno 2013 (Reg. CE 199/08 e 665/08), da eseguire per l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR ISMAR - UOS di Ancona.

ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Attività di campionamento di parametri biologici (lunghezza, età, peso, sesso e stadio di maturità sessuale degli animali) delle catture delle 86 specie previste dal Programma Nazionale 2013, sia sbarcate che rigettate in mare (scarto), mediante imbarchi su pescherecci commerciali e prelievi da pescherecci commerciali in banchina, operanti con diversi attrezzi da pesca (strascico, rapidi, volanti, lampare, vongolare, reti a imbrocco, nasse e/o trappole) e con bordate di 24 o 48 ore, nelle marinerie dell'Adriatico.

Il numero e la rispettiva distribuzione spaziale dei suddetti imbarchi e prelievi in banchina richiesti è la seguente:

- 60 imbarchi e 54 prelievi in banchina in Adriatico settentrionale (regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto);
- 41 imbarchi e 41 prelievi in banchina in Adriatico centrale (regioni Marche, Abruzzo, Molise);
- 2 imbarchi e 4 prelievi in banchina in Adriatico meridionale (regione Puglia).

Acquisizione su PC di tutti i dati raccolti, ossia relativi all'attività di pesca (coordinate delle cale di pesca, quantitativi sbarcati e scartati, caratteristiche delle imbarcazioni), biologici (lunghezza ed età degli animali, etc.), secondo le specifiche fornite dalla stazione appaltante nel corso di validità del contratto.

I dati raccolti (su supporto cartaceo e su supporto informatico) verranno consegnati mensilmente segnalando le eventuali difficoltà incontrate e le soluzioni adottate per superarle.

Elaborazione dei dati raccolti per la determinazione della composizione in classi di lunghezza dello sbarcato, stima e composizione in classi di lunghezza dello scarto, rapporto sessi e maturità sessuale, relazione lunghezza - peso, chiave età - lunghezza e curva di crescita, composizione in classi di età dello sbarcato e dello scarto..

ARTICOLO 4 – TERMINI DELLE ATTIVITA'

Le attività di cui trattasi dovranno essere eseguite e completate nel corso del 2013.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio del presente contratto è di € (diconsi euro /...) al netto dell'I.V.A. L'importo di cui sopra è fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale.

ARTICOLO 6 - TRATTAMENTO I.V.A.

Il corrispettivo del servizio di cui al precedente articolo 5 sarà assoggettato ad I.V.A. nella misura del 21%.

ARTICOLO 7 - ONERI PER LA SICUREZZA

Il presente contratto non prevede l'esecuzione di servizi svolti all'interno della Stazione appaltante e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono non

essendoci rischi da interferenze. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 Marzo 2008.

ARTICOLO 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'operatore economico sarà tenuto ad eseguire in proprio il servizio di cui trattasi. Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto o del servizio nonché di subappalto dello stesso ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale.

ARTICOLO 9 – RESPONSABILITÀ

L'operatore economico si impegna fin d'ora al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 "Testo unico Sicurezza Lavoro" e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra, l'operatore economico:

- a) sarà responsabile dell'operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone e a cose che il medesimo personale dovesse arrecare alla Stazione appaltante, ai suoi dipendenti nonché all'operatore economico medesimo, ed è tenuto al risarcimento degli stessi. La Stazione appaltante e tutto il suo personale si intenderanno esonerati da qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento del servizio.
- b) Si impegna fin d'ora a sollevare la Stazione appaltante ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare la Stazione appaltante medesima ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto del servizio.
- c) Dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, valida per l'intera durata contrattuale.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo contrattuale sarà eseguito in 4 rate posticipate con la seguente tempistica:
il 40% dell'importo netto contrattuale ad un mese dalla data di stipula del contratto;
il 20% dell'importo netto contrattuale a due mesi dalla data di stipula del contratto;
il 20% dell'importo netto contrattuale a quattro mesi dalla data di stipula del contratto;
il 20% dell'importo netto contrattuale al completamento dell'attività richiesta.
Ognuna delle predette rate sarà pagata dietro emissione fattura entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla verifica di regolare esecuzione.

La verifica di regolare esecuzione sarà effettuata dalla Stazione appaltante entro 30 giorni di calendario dalla data di consegna delle prestazioni come descritte nell'art. 2 del presente Capitolato tecnico nelle percentuali sopradette.

Il pagamento delle fatture avverrà mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:

, e sarà subordinato alla verifica del rispetto, da parte dell'operatore economico, di tutte le condizioni contrattuali, degli adempimenti di legge (p.es. DURC) nonché a fronte della presentazione, unitamente alla prima fattura, della Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della Stazione appaltante. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata esecuzione.

ARTICOLO 11 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di regolare esecuzione sarà effettuata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di consegna delle singole prestazioni richiamate all'articolo 10 del presente contratto.

ARTICOLO 12 – EMISSIONE FATTURE

L'operatore economico emetterà le fatture riportanti:

- a) intestazione:
CNR-ISMAR – U.O.S. ANCONA
Largo Fiera della Pesca, 1
60125 ANCONA
P.IVA: 02118311006
- b) il CIG 4933160C67 – CUP J85E10000770007
- c) il riferimento al presente contratto;
- d) l'aliquota IVA come indicato all'articolo 6 del presente contratto
- e) il conto corrente dedicato per il pagamento dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

13.1 L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

13.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

13.3 L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'operatore economico ha prestato deposito cauzionale definitivo pari a €..... (diconsi euro) corrispondente al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113 D. Lgs 163/2006, nella forma di n..... emessa da

Detta polizza è prodotta nelle forme richieste e precisamente è munita della clausola "a prima richiesta", con espressa rinuncia alle eccezioni di cui all'articolo 1957 comma 2 c.c., nonché con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c.c.

La cauzione dovrà restare vincolata per l'intera durata contrattuale e comunque fino a che la Stazione appaltante emetterà comunicazione di svincolo, subordinatamente all'esatto adempimento da parte dell'operatore economico di tutte le obbligazioni del contratto.

ARTICOLO 15 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dalla Stazione appaltante all'operatore economico, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di quindici giorni solari, dalla ricezione della singola contestazione.

Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, le penali saranno definitivamente applicate.

La Stazione appaltante potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'operatore economico a qualsiasi titolo senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Si prevede una penale di Euro 43,00 (quarantatre/00) per ogni giorno solare di ritardo nella consegna mensile dei dati raccolti.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere.

ARTICOLO 16 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del presente contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione appaltante potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'operatore economico medesimo, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Stazione appaltante.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento delle penali, la Stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'operatore economico.

ARTICOLO 17 - OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL

Nell'esecuzione del servizio l'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali per i dipendenti delle imprese prestatrici di servizi oggetto della presente gara e in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi. L'operatore economico è tenuto, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione appaltante, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro.

ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni qualora l'operatore economico non utilizzi il conto corrente dedicato di cui all'art. 13 del presente contratto per i movimenti finanziari relativi al contratto stipulato.

Restano a carico dell'operatore economico medesimo, tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione contrattuale.

L'operatore economico riconosce il diritto della Stazione appaltante, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel seguito, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio eletto dall'operatore economico medesimo senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'operatore economico e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'operatore economico sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio;
- b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'operatore economico addivenga alla cessione del presente contratto e/o addivenga al subappalto;
- d) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico dell'operatore economico;
- e) violazione legislazione antimafia;
- f) stato di inosservanza dell'operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- g) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di leggi speciali e generali;
- h) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico della Stazione appaltante per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di far subentrare nello svolgimento del servizio, l'operatore economico che risulta come secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.

Resterà a carico dell'operatore economico anche l'onere del maggior prezzo pagato dalla Stazione appaltante, rispetto a quello convenuto con l'operatore economico con cui viene proseguito il servizio.

ARTICOLO 19 - RECESSO UNILATERALE

La Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, previa formale comunicazione all'operatore economico con preavviso non inferiore a quindici giorni solari e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'operatore economico non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ARTICOLO 20 - VIGILANZA E CONTROLLI

La Stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante lo svolgimento del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

ARTICOLO 21 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia, l'operatore economico è tenuto, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato nel presente contratto, alla esatta osservanza:

- del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
 - della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie";
 - dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche per quanto applicabile;
 - del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 - del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"".
- Il contratto è disciplinato, oltre dalle disposizioni sopra richiamate, dalle norme del codice civile per quanto applicabili nonché da quelle contenute nel Disciplinare di gara.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Stazione appaltante provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo

svolgimento delle attività istituzionali del Stazione appaltante, ivi inclusa la gestione del presente contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del contratto di ogni singolo lotto, saranno demandate al giudice ordinario. Foro competente è quello di Ancona.

ARTICOLO 24 – DOMICILIO ELETTO

Per la notifica di tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto, l'operatore economico elegge il domicilio presso la propria sede legale in _____, Via _____ P.E.C. Posta Elettronica certificata

L'operatore economico medesimo è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto si compone di numero dodici pagine e ventiquattro articoli che con la firma dello stesso vengono integralmente accettati e confermati.

PER L'ISTITUTO DI SCIENZE MARINE DEL CNR – ISMAR U.O.S. di Ancona

, li _____

PER L'OPERATORE ECONOMICO

, li

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'operatore economico approva specificamente i seguenti articoli: 4, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 23.

PER L'OPERATORE ECONOMICO

, li
